

Allegato II

Relazione gestione e destino delle ceneri e polveri di abbattimento

L'impianto di cogenerazione alimentato da sottoprodotti di origine animale (pollina) e sottoprodotti di origine vegetale è in fase di riconoscimento come previsto dall'art. 24 del Regolamento CE 1069/2009. Al termine della procedura di riconoscimento verrà richiesto il riconoscimento di produttore di fertilizzanti organici e ammendanti in base all' art. 15 e art. 32 del Regolamento CE 1069/2009 e art. 22, allegato XI, Regolamento CE 142/2011 per poter destinare le ceneri di combustione ad aziende produttrici o distributrici di fertilizzanti.

Sono in fase di studio le analisi delle polveri da abbattimento che rispettivamente a quanto indicato dalla Regione Veneto dovrebbero contenere una maggior quantità di metalli pesanti ma, dopo le analisi (*Allegato IV – ceneri; Allegato V - polveri pesanti - Allegato VI - polveri leggere*), si è potuto verificare che il livello di metalli pesanti è più basso rispetto alle ceneri.

Allo stato attuale il destino delle polveri da abbattimento può essere: cementifici, produttori di conglomerati, utilizzo nell'industria laterizi e dell'argilla espansa. Seguirà quindi la domanda di riconoscimento come sottoprodotto per il loro riutilizzo.

Nell'attesa di completare le procedure autorizzative sopraelencate le ceneri da combustione e le polveri da abbattimento vengono espulse automaticamente dall'impianto, raccolte in big bag impermeabili, stoccati e chiusi, appoggiati su pavimentazione cementata e coperti da telo impermeabile in attesa del loro riutilizzo/destino.

Verrà compilato un registro per quantificarne l'effettiva produzione (stimata nella relazione tecnica dell'impianto) con distinzione tra polveri e ceneri.

La parte di trattamento a umido degli affluenti gassosi, inserita preventivamente, è disabilitata quindi non vi è produzione di fanghi, liquidi e utilizzo di soda.

Note:

Le ceneri derivate dalla combustione della pollina sono classificate "rifiuti speciali non pericolosi" e il loro utilizzo agronomico è regolato dalla DGRV n. 2241 del 09/08/2005, applicativo regionale del DLeg n. 22/1997, che ha abrogato il DLeg n. 99 del 27/01/1992. Le norme specifiche sono riportate all'allegato A-Capitolo 2 "rifiuti speciali non pericolosi".

Bisogna in ogni caso distinguere tra le due tipologie di cenere che si producono in un impianto di combustione a lettiera avicola: le ceneri di sottogriglia e quelle di depolverazione.

Le prime sono le ceneri che si raccolgono nella camera di combustione primaria: rappresentano circa l'80% del totale, possiedono una granulometria grossolana, contengono la quasi totalità del fosforo e del potassio presenti nel materiale di partenza e per questo possono essere utilizzate in agricoltura come fertilizzante PK (Kelleher B.P., 2002).

Le ceneri di depolverazione sono invece quelle raccolte dal sistema di depurazione fumi: rappresentano il restante 20% delle totale delle ceneri: sono di granulometria più sottile e contengono la maggior parte dei metalli pesanti presenti nelle deiezioni di partenza. Di conseguenza non possono essere utilizzate in agricoltura, devono quindi essere tenute separate dalle ceneri di sottogriglia ma devono essere smaltite in discarica o cedute ai cementifici.